

COMUNE DI LEONFORTE (EN)

Ordinanza n° 26 del 22 OTT. 2013

IL SINDACO

- VISTO** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;
- VISTO** il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;
- VISTO** il DPR 317/96;
- VISTO** il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;
- VISTO** il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;
- VISTA** la Legge 833/78;
- VISTO** il D.L.vo 502/92;
- VISTO** il D.L.vo 517/93;
- VISTE** le LL.RR. 30/93 e 33/94;
- VISTI** i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
- VISTA** l'O.M. 09/08/2012 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- VISTO** il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;
- VISTO** il D.A 3 luglio 2009 n°1327 con la quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l'esito dell'esame di laboratorio effettuato in data 16/09/2013 con il quale si è accertata l'esistenza di un focolaio di BRUCELLOSI nell'allevamento bovino sito in C.da C/DA BOZZETTA agro di LEONFORTE, censito in BDN con codice aziendale IT011EN105, condotto da FASCETTO GIUSEPPE nato/a a CAPIZZI il 16/07/1968 e residente a CAPIZZI in via VIA VESPRI 59

**SENTITO** il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. di Enna;

## ORDINA

- a) il sequestro fiduciario in C.da C/DA BOZZETTA agro di LEONFORTE di tutti i bovini/ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda;
- b) distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) divieto di monta;
- e) mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione mediante Mod. 4 riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto di Brucellosi" da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale della ASP di Enna;
- g) identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) impiego del latte prodotto dai capi infetti, che deve essere isolato da quello dei restanti soggetti, unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico adeguato;
- i) raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi o qualsiasi altro trattamento termico equivalente.
- j) il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne di Brucellosi";
- k) immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- l) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;
- m) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni l'una dell'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente, come previsto dall'O.M 14/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) il Sig. \_\_\_\_\_ è incaricato e pertanto responsabile della

DATA  
22 OTT. 2013



IL SINDACO